



**Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione**  
**Regione Lombardia**

20141 Milano – Via Camporgnago, 40 – tel. n° 3318304340



[lombardia@polpenuil.it](mailto:lombardia@polpenuil.it) - [marullo.calogero@polpenuil.it](mailto:marullo.calogero@polpenuil.it)

Web: [www.polpenuil-lombardia.it](http://www.polpenuil-lombardia.it) -



UILPA Polizia Penitenziaria–Lombardia

Prot. n.262/21/RegLom

Milano, 13/12/2021

Al Dott. Pietro BUFFA  
Provveditore Regionale  
Amministrazione Penitenziaria  
**MILANO**

**e, p.c.** Alla Segreteria Regionale Lombardia  
Alle Segreterie Territoriali e Locali  
UILPA-Polizia Penitenziaria  
**LORO SEDI**

**Oggetto: ordine di servizio n. 65 del 3 dicembre 2021**

**Egregio Sig. Provveditore,**

Con riferimento all'ordine di servizio in oggetto indicato e alla procedura individuata secondo la quale il dipendente, genericamente indicato, sulla base di una libera scelta, può consegnare al "medico competente per il tramite del Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione del Provveditorato" la propria certificazione verde, esonerando così il dipendente dal controllo quotidiano, si vogliono sollevare una serie di perplessità che si auspica possano trovare conforto nel riscontro che la S.V. vorrà cortesemente fornire in tempi brevi.

In primis, in relazione agli obblighi vaccinali statuiti dalla legge 19 novembre 2021 n. 165, ci si vuole soffermare sulle modalità di controllo della certificazione verde che la S.V. ha voluto indicare al punto 3 del richiamato ordine di servizio che ha inteso trasmettere "per opportuna conoscenza alle Direzioni degli Istituti Penitenziari della Regione" con la verosimile intenzione di poter offrire un modello da utilizzare in sede locale per le procedure a utilizzare nell'attuazione delle "misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato".

Al punto 6 viene successivamente illustrata la procedura inversa, in cui è previsto che il medico competente, in esito alle verifiche effettuate, consegna, per il tramite del RSPP, al personale addetto ai controlli, un elenco riportante i nominativi del personale, che pertanto risulta esonerato dai controlli.

Questa O.S. ha voluto porre l'accento sulla generica definizione di "dipendenti", indicata al punto 3, che andrà, inevitabilmente, a generare ancor più confusione, posto che ai sensi dell'articolo 2, lettera b) e lettera d) del decreto legge 26 novembre 2021, n. 172 l'obbligo vaccinale sussiste solo ed esclusivamente per tutto il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria ovunque presti servizio nonché tutto il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria o del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Da ciò ne consegue che detto obbligo non sussiste per gli altri operatori penitenziari di cui alla lettera d) dell'art.2 del D.L. 26 novembre 2021 n.172 per l'ipotesi in cui prestino servizio in sedi *extra moenia*, come nel caso di codesta articolazione.

Una generica definizione di “*dipendente*”, utilizzata nell’ambito della procedura di consegna di cui al punto 3 dell’Ordine di servizio in oggetto indicato, può ragionevolmente indurre un appartenente al comparto delle funzioni centrali in servizio presso codesta articolazione, ovvero non soggetto ad obbligo vaccinale e che quindi dispone di una certificazione verde di tipo “*base*” e la cui validità è data dal tampone, a consegnare il proprio green pass al medico competente per il tramite del Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione del Provveditorato; da ciò ne deriva un evidente e significativo paradosso, nella misura in cui una procedura che mirava a snellire e semplificare le operazioni si rivela ancor più farraginoso e inefficace, posto che il medico competente riceverà il totale delle certificazioni verdi dei “*dipendenti*”, rileverà eventuali scadenze a breve termine dei green pass base e dovrà aggiornare, con cadenza giornaliera, l’elenco degli esonerati dal controllo che per il tramite del RSPP dovrà trasmettere al personale della portineria addetti al controllo.

Ciò premesso vale la pena di ricordare che nessuna semplificazione, reale o presunta che sia, valga il prezzo della rinuncia alla riservatezza su scelte così fortemente connotative della persona come quelle in ambito vaccinali.

Oltre alla quotidiana trasmissione di questi elenchi (attività che deve avvenire per il tramite del RSPP), procedura che se non rispettata con assoluta precisione può verosimilmente non assicurare i controlli, ovvero preservare la sicurezza del luogo di lavoro<sup>1</sup>, e non essere conforme al principio fondamentale di esattezza sancito dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679 (di seguito GDPR<sup>2</sup>), si deve tenere in debita considerazione anche la riconsegna al “*dipendente*” della certificazione verde non più valida, così come previsto dal punto 21 dell’ordine di servizio in argomento, dove vi è un riferimento ai termini di conservazione; anche detta procedura di riconsegna deve avvenire per il tramite del RSPP.

La descritta procedura oltre a risultare inefficace, ancor che basata sulla erronea presunzione di una costante presenza del RSPP, presuppone una significativa trasmissione di dati (elenchi del personale) di certificazioni verdi che anche durante la trasmissione da un ufficio all’altro e da una scrivania all’altra devono assicurare gli standard di sicurezza previsti ovvero devono essere trasmesse secondo criteri conformi alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati e non essere nella disponibilità di altri soggetti.

In questo passaggio al RSPP di copie del green pass e in particolare nei casi riconsegna/trasmissione di elenchi corretti per intervenuta scadenza, che lo stesso RSPP e la S.V. potrebbero risalire alla genesi dello stesso, accedendo alla conoscenza di condizioni soggettive peculiari dei lavoratori come quella riferita a convinzioni personali per gli operatori del comparto funzioni centrali (scelta in ordine alla profilassi vaccinale), che a detta del Garante per la protezione dei dati personali appare come conoscenza di informazioni poco compatibile con le garanzie sancite dalla disciplina di protezione dei dati.

Come noto la possibilità di consegnare copia della certificazione verde è stata introdotta grazie ad un emendamento in sede di conversione in Legge del Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127, così da costituire una semplificazione importante per i dipendenti e per i datori di

---

<sup>1</sup> L’esenzione dall’attività di verifica della certificazione verde non consentirebbe di rilevare l’eventuale condizione di positività sopravvenuta del lavoratore

<sup>2</sup> Regolamento Europeo per la Protezione dei dati Personali

lavoro oggi obbligate dalla normativa vigente, ad esibire e controllare il possesso della Certificazione Verde Covid-19, sostanzialmente all'accesso al luogo di lavoro ed in maniera giornaliera.

Tuttavia la descritta procedura, tesa a snellire e a ridurre i tempi di controllo e di accesso, ulteriormente semplificata da codesta articolazione, non risulta priva di una serie di criticità già segnalate dal Garante per la protezione dei dati personali che ebbe ad evidenziare un anomalo trattamento di dati particolari, in contrasto al Considerando 48 del Regolamento (UE) 2021/953 il quale, nel sancire un quadro di garanzie omogenee, anche sotto il profilo della protezione dati, per l'utilizzo delle certificazioni verdi in ambito europeo, dispone che *"Laddove il certificato venga utilizzato per scopi non medici, i dati personali ai quali viene effettuato l'accesso durante il processo di verifica non devono essere conservati, secondo le disposizioni del presente regolamento"*<sup>3</sup>.

Non solo, il Garante nelle osservazioni rivolte al Parlamento ha ritenuto non legittima la conservazione del green pass da parte del datore di lavoro anche laddove vi sia un presunto consenso implicito del lavoratore che la consegni. Tale consenso in ambito lavorativo non può ritenersi un idoneo presupposto di liceità, in ragione dell'asimmetria che caratterizza il rapporto di lavoro stesso, ovvero di assoggettamento del "dipendente" al datore di lavoro. Nel merito si richiamano i contenuti del considerando 43 del GDPR.

Tuttavia, ritenendo che la S.V. abbia voluto prevedere la procedura di consegna della certificazione verde in conformità alla normativa vigente, verosimilmente nelle more delle adeguate soluzioni informatiche specifiche, intervenendo a tutela dei diritti dei dipendenti in una delicata materia come il trattamento di dati particolari, si chiede di sapere se la S.V. abbia previsto tutte le misure minime di sicurezza previste per il trattamento di dati particolari e nello specifico quanto segue:

- Se, con il coinvolgimento del proprio RSPP e del Medico Competente, sia stato aggiornato il DVR di cui all'art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed in particolare gli aspetti illustrati dal comma 2 lettera f), in modo da recepire le nuove modalità di accesso presso codesta articolazione e di controllo del "green pass". Nel merito si evidenzia la individuata mansione del locale RSPP che esula dalle competenze di cui all'art. 33 del richiamato D. Lgs., nel raccogliere, trasmettere e più in generale trattare dati particolari, che espone la predetta figura a rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
- Se, in considerazione dei nuovi trattamenti effettuati, abbia segnalato al competente ufficio il necessario aggiornamento del registro delle attività di trattamento effettuate, predisposto ai sensi dell'articolo 30 del GDPR con indicazioni relative alle finalità del trattamento, con una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali, con una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del GDPR e i termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati;

---

<sup>3</sup> **Garante per la Protezione dei dati personali** - Segnalazione al Parlamento e al Governo sul Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 127 del 2021 (AS 2394), in relazione alla possibilità di consegna, da parte dei lavoratori dei settori pubblico e privato, di copia della certificazione verde, al datore di lavoro, con la conseguente esenzione, dai controlli, per tutta la durata della validità del certificato

- Se nel rispetto dei contenuti della circolare del 31 maggio 2019 a firma del Responsabile per la protezione dei dati di questo dicastero (dr.ssa Doris Lo Moro), avente ad oggetto il *“Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679). Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (cd. DPIA)”*, abbia predisposto la valutazione di impatto in conformità all'art. 35 del GDPR, secondo i contenuti della richiamata circolare *“Quando un tipo di trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, considerata la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali”*; 7
- Se sia stata assicurata la conformità della descritta procedura al Regolamento Generale per la protezione dei dati personali ed in particolare i principi relativi al Capo III ovvero ai diritti dell'interessato, quali il diritto di revoca alla consegna della certificazione verde e di cancellazione nella procedura del trattamento dei dati;
- Se sono state messe in atto le idonee misure tecniche e organizzative proporzionate rispetto alle attività di trattamento del caso di specie e conformi al capo IV del GDPR;
- Se il personale addetto ai controlli, stante la nuova procedura che prevede controlli di certificazioni e verifiche da un elenco con nominativi fornito dal medico competente per il tramite del RSPP, sia stato ulteriormente incaricato e reso edotto dei rischi derivanti delle descritte procedure sul trattamento dei dati personali connessi all'esercizio del compito assegnato, in base all'articolo 2-quaterdecies del Dlgs 196/2003;
- Se la S.V. abbia ritenuto opportuno trasmettere *“per opportuna conoscenza alle Direzioni degli Istituti Penitenziari della Regione”* con la verosimile intenzione di poter offrire un modello da utilizzare in sede locale per le procedure a utilizzare nell'attuazione delle *“misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato.*

Nella certezza che la S.V. provvederà a fornire un celere nonché dettagliato riscontro, si coglie l'occasione per porgere Cordiali saluti.

p. la UIL PA Polizia Penitenziaria  
 Regione Lombardia  
 il Segretario Nazionale Calogero Marullo